

La cooperazione giudiziaria civile nel secondo quinquennio dal trattato di Amsterdam. Un contributo per ASTRID

di Giacinto Bisogni

15 luglio 2004

1. Premessa.

a. Il titolo di questa comunicazione è, come richiesto, minimalista perché la nuova costituzione, pur approvata, non entrerà in vigore (come tutti auspichiamo comunque che avvenga) se non oltre la metà dell'attuazione del nuovo programma quinquennale che si sostituirà a quello approvato a Tampere nell'autunno del 1999. E' inevitabile quindi che nella redazione del nuovo documento si dovrà fare riferimento al quadro "costituzionale" dei trattati di Amsterdam e Nizza, anche se ovviamente il testo della nuova costituzione rappresenterà una sorta di invitato di pietra rispetto a tutta l'attività progettuale e legislativa dei prossimi anni. In particolare non potrà non tenersi conto del sempre maggiore rilievo che lo spazio di giustizia è destinato ad acquistare fra le finalità istitutive dell'Unione.

b. Il 2 giugno 2004 la Commissione ha approvato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo che traccia un bilancio del programma di Tampere e delinea gli orientamenti futuri proposti dalla Commissione. E' inevitabile dunque partire da questo documento per poi esprimere un giudizio sulla sua condivisibilità, indicare in cosa esso potrebbe essere modificato muovendosi nell'ottica di quella parte della comunità dei giuristi che condivide i valori ispiratori della sinistra politica e del federalismo europeo.

c. Per quanto riguarda la parte relativa al diritto di famiglia il mio contributo è largamente debitore dei suggerimenti di Maria Rosaria Marella, professore associato di diritto privato presso l'Università degli studi di Perugia che, il 18 maggio 2004, ha discusso, insieme al professor Martijn Hesselink, il tema della armonizzazione del diritto privato nell'Unione europea presso la Harvard Law School di Cambridge - Massachussets. La professoressa Marella ha svolto in particolare una relazione sull'armonizzazione del diritto di famiglia in Europa che sta trascrivendo in un breve saggio da pubblicare. Il testo potrebbe dunque essere acquisito in tempi brevi agli atti del gruppo di studio di Astrid sullo SLSG. E inoltre Maria Rosaria Marella mi ha manifestato il suo interesse a partecipare alle prossime riunioni di Astrid.

2. La comunicazione 401 (2004) della Commissione europea

In primo luogo va segnalata la citazione dell'indagine Eurobarometro condotta nel dicembre 2003 secondo cui il 90% dei cittadini europei è favorevole a un approfondimento della cooperazione giudiziaria civile, in particolare in materia familiare, e a una migliore realizzazione del principio di parità dei diritti di difesa.

In secondo luogo la Commissione sottolinea le opportunità fornite alla cooperazione giudiziaria civile dalla seconda fase di applicazione dei trattati vigenti e in particolare dal passaggio alla procedura di codecisione.

Per quanto riguarda la valutazione dei testi di prima generazione la Commissione propone che si elabori nel campo della cooperazione giudiziaria un procedimento di monitoraggio che leghi strettamente la fase del controllo sulla messa in opera dell'acquis a quella della progettazione di nuove iniziative legislative. Una richiesta di maggiori dotazioni finanziarie sembra infine alla Commissione necessaria per garantire una attuazione adeguata dell'acquis.

Sotto il profilo del merito la Commissione propone le seguenti scelte di fondo :

- a) rimane prioritario l'obiettivo di realizzare pienamente il principio del reciproco riconoscimento non solo attuando tale principio nelle materie previste dalle conclusioni di Tampere (regime patrimoniale familiare, diritto successorio) ma anche aprendo nuovi cantieri (status delle persone, unioni di fatto e partenariati, filiazione). La Commissione inoltre allarga il terreno del mutuo riconoscimento ai documenti aventi efficacia giuridica diretta nei rapporti privati;
- b) un accento particolare si riscontra in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie . Al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare l'accessibilità a procedure esecutive rapide e effettive la Commissione ritiene indispensabile perseguire una strategia di affidamento reciproco tra gli Stati membri dell'Unione da realizzare anche attraverso la introduzione di standard procedurali minimi;
- c) significativo a mio giudizio il superamento di ogni logica di compartimentazione tra regole giuridiche applicabili ai litigi "trasfrontalieri" e alle controversie "puramente interne" perché secondo la Commissione tale logica comporta conseguenze discriminatorie e ostacoli alla semplificazione del funzionamento dei sistemi processuali;
- d) il lavoro effettuato dalla Commissione sul diritto europeo dei contratti ha prodotto una sintonia generale al suo interno sulla opportunità di procedere alla creazione di un quadro comune di riferimento nel campo del diritto civile sostanziale che non solo permetta una migliore qualità della legislazione comunitaria ma possa anche servire come base per una successiva iniziativa legislativa in materia di diritto dei contratti a contenuto generale e opzionale, sul modello dello statuto della società europea;

e) Infine la Commissione fa riferimento alla necessità di sviluppare le attività della rete giudiziaria civile per garantire la messa in opera concreta e efficace della legislazione comunitaria adottata.

3. Punti di forza e di debolezza della comunicazione della Commissione

Tutti i punti che sono stati evidenziati come scelte di fondo appaiono pienamente condivisibili e si ricollegano all'ottimo lavoro di Tampere. Tale lavoro ha permesso la approvazione di una serie organica di interventi legislativi che disegnano ormai una sorta di sistema di giurisdizioni integrate molto più avanzato anche rispetto a quello della originaria Convenzione di Bruxelles, che comunque costituiva già, nel panorama mondiale, un modello unico di integrazione giurisdizionale a livello continentale.

E' giusto e forse anche inevitabile proseguire su questa strada estendendo l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, riducendo progressivamente l'applicazione dell'exequatur, garantendo la piena eseguibilità delle decisioni giudiziarie negli Stati dell'Unione.

Rimane invece poco comprensibile il mancato riferimento alla necessità di procedere, parallelamente, alla approvazione di regolamenti comunitari che sostituiscano ed estendano l'applicazione della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle controversie in materia contrattuale. Tanto più che le istituzioni comunitarie, e la Commissione in particolare, hanno già compiuto un lavoro molto dettagliato per la trasformazione in regolamento di questa Convenzione e per l'emaneazione di altri regolamenti attinenti, in primo luogo, alle obbligazioni extra-contrattuali. Non sembra comunque logico costruire un sistema continentale così strettamente integrato per quanto riguarda la determinazione della competenza e il riconoscimento delle decisioni senza apprestare poi una altrettanto completa individuazione della legge che il giudice competente dovrà applicare.

L'estensione del regime del mutuo riconoscimento ai documenti è senz'altro auspicabile allo stesso modo però sembrerebbe opportuno un riferimento ai provvedimenti interinali e cautelari oltre che alle decisioni extragiudiziarie.

E' pienamente condivisibile l'attenzione che il documento riserva alle procedure esecutive ma forse l'obiettivo della reciproca fiducia fra ordinamenti dovrà essere perseguito con interventi più penetranti rispetto alla semplice predisposizione di standard minimi. Probabilmente questo è il terreno in cui risulta più giustificabile un intervento di armonizzazione dei sistemi processuali esistenti. I cittadini, gli operatori economici e i ceti professionali nazionali sono infatti più sensibili al tema dell'efficienza ed efficacia della macchina giudiziaria quando si affronta il momento della esecuzione delle decisioni giudiziarie e non comprendono per quale motivo la coesistenza di diversi

sistemi processuali debba compromettere la concreta operatività del principio del mutuo riconoscimento. Per altro verso la tecnica dell'armonizzazione fornisce garanzie più adeguate sotto il profilo della tutela del diritto di difesa del debitore rispetto a quella della predisposizione di standard minimi.

L'articolo 65 del TCE consente di armonizzare le norme processuali e, anche se lo scetticismo della dottrina e delle stesse istituzioni comunitarie su questa possibilità è molto forte, non si può negare che esistano spinte in senso opposto sia a livello accademico che professionale. L'esperienza della comunicazione sul diritto dei contratti dovrebbe consigliare una iniziativa analoga sulle procedure esecutive. Essa consentirebbe infatti una preziosa raccolta di informazioni e punti di vista e aprirebbe il terreno a interventi più organici rispetto alla tecnica della fissazione di standard minimi di garanzia.

4. Oltre Tampere. Una politica europea per la giustizia civile e la tutela dei diritti.

In definitiva si può dunque formulare un giudizio largamente positivo sulla comunicazione 401(2004) della Commissione europea in quanto caratterizzata, come si è visto, dalla intenzione di perseguire gli obiettivi già individuati nelle conclusioni di Tampere e rimasti inattuati.

Manca invece un apporto innovativo sull'accesso alla giustizia e più in generale sulla costruzione dello spazio di giustizia. E' questo un tema che dovrebbe registrare una forte spinta alla iniziativa comunitaria da parte della sinistra politica e sociale. Purtroppo (almeno allo stato attuale) ciò non si verifica se non a livello episodico e marginale. Ciononostante va sottolineato il dato che emerge dalla già citata indagine di opinione secondo cui i cittadini europei richiedono alle istituzioni comunitarie una migliore realizzazione del principio di parità dei diritti di difesa. E' questo un dato che non può essere trascurato e che dovrebbe essere al contrario valorizzato perché esprime una richiesta di tutela giuridica e giurisdizionale dei diritti dei cittadini al livello dell'Unione. Le istituzioni comunitarie potrebbero essere spinte a compiere un passo in avanti deciso verso l'assunzione di una politica europea della giustizia civile che superi (senza ovviamente rinnegare) l'orizzonte della cooperazione giudiziaria e della unificazione o armonizzazione del diritto internazionale privato. L'occasione per questo passo in avanti potrebbe essere proprio la redazione di un documento ad alto contenuto politico come sarà necessariamente quello che succederà alle conclusioni di Tampere.

Le ragioni "costituzionali" a favore di una presa di posizione in tal senso possono essere riassunte come segue:

- l'istituzione di una cittadinanza europea e l'obiettivo fondante dello SLSG danno una connotazione politica all'unione che è incompatibile con l'assenza di una politica europea della giustizia;

- la libera circolazione delle persone nell'Unione è ormai sganciata dalla originaria ragione istitutiva della creazione di un mercato comune e nel contesto dello SLSG richiede di essere dotata di una clausola di garanzia. Ogni persona che si sposta liberamente nel territorio dell'Unione perché ha il diritto di farlo non può perdere le condizioni di tutela di cui godeva nello Stato di provenienza a causa della diversità dei sistemi giurisdizionali nazionali;

- già a regime costituzionale vigente, può ritenersi che l'Unione sia portatrice della tutela dei diritti fondamentali è illogico quindi che essa si disinteressi dei meccanismi di funzionamento dei sistemi giurisdizionali nazionali, anche perché la giustizia è il tema conduttore di una serie di diritti fondamentali indicati dalla Carta di Nizza e recepiti nel testo approvato della Costituzione europea.

Se queste sono dunque le ragioni, ricavabili già dai trattati vigenti, che legittimano l'apertura di una fase nuova rispetto a Tampere, le conseguenze sulle cose da fare sono molte e molto rilevanti. Per richiamare quanto detto in precedenza la realizzazione di un autentico spazio comune di giustizia richiede molto più di una semplice cooperazione giudiziaria. Si pensi, per fare degli esempi di provvedimenti legislativi adottati già da molto tempo, alle direttive sulle azioni inibitorie a difesa dei consumatori o sulla protezione dalle discriminazioni anche al di fuori della sfera dei rapporti di lavoro. Come può negarsi che queste misure contribuiscono sostanzialmente a fondare uno spazio di giustizia europeo? Per altro verso è proprio il pieno sviluppo della libertà di circolazione che fa ritenere superato il dualismo fra controversie nazionali e transfrontaliere in funzione dell'accertamento della competenza comunitaria a legiferare. Ai sensi dell'articolo 65 del TCE l'obiettivo della realizzazione e del buon funzionamento del mercato interno legittima già un ruolo attivo delle istituzioni comunitarie nell'identificazione e rimozione degli ostacoli che a tale obiettivo frappongono l'eterogeneità e le antinomie dei differenti sistemi processuali. A maggior ragione questo ruolo deve trovare legittimazione nell'obiettivo della creazione di uno spazio di giustizia e nel compito di garanzia dei diritti fondamentali.

Da quanto si è detto sinora deriva la possibilità che nel prossimo documento programmatico venga previsto un compito inedito per le istituzioni comunitarie: quello di delineare e far operare parametri di qualità e compatibilità dei sistemi giurisdizionali civili degli SM. Tali parametri dovrebbero investire i momenti e gli snodi fondamentali della giustizia civile fissando degli standard qualitativi minimi di risposta alla domanda di giustizia dei cittadini europei.

In una prospettiva di mera esemplificazione i parametri dovrebbero occuparsi:

a) dell'accessibilità alla giustizia e della sostenibilità dei suoi costi

- b) della difesa delle posizioni sostanziali deboli nel processo e della tutela degli interessi collettivi
- c) dei tempi (e dell'efficacia) della risposta alla domanda di giustizia
- d) della tutela nei confronti della pubblica amministrazione
- e) della possibilità di accedere a servizi professionali adeguati alla operatività di uno spazio di giustizia comune
- f) della possibilità di rivolgersi alle Corti (o ad altre istituzioni) anche per conoscere, scegliere ed esperire procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie rispetto a quella giudiziaria.

Ognuno di questi temi richiederebbe una trattazione estesa ma l'obiettivo di questo contributo è solo quello di delineare una prospettiva generale delle potenzialità dello spazio di giustizia comune in materia civile.

Il punto di vista che si vuole sottolineare è quello per cui la strategia del mutuo riconoscimento è assolutamente condivisibile ma non può non accompagnarsi a una politica europea della giustizia civile che determini la convergenza dei sistemi giurisdizionali europei verso standard qualitativi e di efficienza e verso una filosofia comune di elevata protezione dei diritti dei cittadini europei.

In chiave di conclusione di questo discorso sembra obbligata la citazione della monumentale opera di ricerca sul tema dell' "access to justice ", svolta, presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, da un giurista italiano di grande valore come è stato Mauro Cappelletti. Si tratta di un contributo e di un approccio da recuperare per la sua grande attualità e per la sua capacità di trovare una chiave di risposta a tutti i temi sopra elencati lasciando ampi spazi alla coesistenza fra tradizioni e istituti giuridici diversi.

5. Diritto di famiglia e status personali fra mutuo riconoscimento e armonizzazione.

E' sempre l'indagine Eurobarometro a darci una indicazione fondamentale: il settore in cui i cittadini europei ritengono maggiormente auspicabile un approfondimento della cooperazione giudiziaria civile è quello dei rapporti di famiglia. Questo significa in primo luogo che l'idea di una cittadinanza europea, di una appartenenza a un contesto sociale multinazionale è molto più forte di quanto può apparire da comportamenti sociali difensivi o nazionalistici. Dal punto di vista degli interessi di vita degli europei è comunque molto forte la preoccupazione di non trovare una adeguata tutela in uno scenario più ampio di quello nazionale in cui ci si rende conto di essere ormai pienamente immersi. Si tratta di una carenza di tutela che coinvolge diritti e legami affettivi fondamentali delle persone. Di qui una forte richiesta di intervento alle istituzioni di Bruxelles.

Ci si può a questo punto porre una domanda: questa preoccupazione dipende da un atteggiamento assenteista a livello europeo ? E' difficile ovviamente rispondere dal punto di vista della percezione

dei cittadini. E' innegabile per altro verso che l'iniziativa per una Convenzione in materia di rapporti familiari sul modello di quella di Bruxelles del 1968 (cd. Convenzione Bruxelles II) ha avuto un iter estenuantemente lungo e in definitiva ha portato a un risultato finale inadeguato.

Se si compie però un'analisi di quanto è stato realizzato nel dopo Tampere tale preoccupazione dovrebbe essere quantomeno diminuita rispetto al passato. Oltre alla approvazione di un regolamento che sostanzialmente ha recepito tale Convenzione sono stati fatti due enormi passi in avanti se rapportati all'impasse in cui versava la negoziazione intergovernativa precedente all'inserimento della cooperazione giudiziaria fra le materie del diritto comunitario. E' stato approvato, nel 2003 (nel periodo di presidenza italiana dell'UE) un regolamento che colma molte delle lacune ancora presenti nel testo del primo regolamento del 2000, estendendo di molto il suo campo di applicazione, soprattutto per quanto riguarda la materia della responsabilità genitoriale, e introducendo, in questo terreno così sensibile, l'efficacia ed esecutività diretta delle pronunce giudiziarie concernenti il cd. diritto di visita del minore, figlio di genitori separati che vivono in due diversi Stati dell'Unione. L'approvazione di questo nuovo regolamento ha sbloccato altresì la delicata trattativa sulla ratifica della Convenzione de L'Aja del 1996 attinente in parte alla stessa materia contribuendo così a disinnescare un potenziale e pericoloso dualismo fra diritto comunitario e convenzioni multilaterali negoziate nel contesto della conferenza internazionale di diritto privato de L'Aja.

Si tratta come si è detto di due risultati che agli addetti ai lavori non possono non apparire quanto meno di grande importanza. Probabilmente dovranno passare ancora degli anni perché i cittadini europei percepiscano appieno l'operatività di queste nuove fonti giuridiche ma quello che si può dire già da adesso è che è stata imboccata una strada nuova. Non è questa la sede per valutare analiticamente la nuova regolamentazione. Personalmente, nella mia esperienza di esperto nazionale presso il Servizio giuridico della Commissione europea, ho potuto assistere e partecipare al negoziato per l'approvazione dei due regolamenti in materia familiare. La mia testimonianza diretta, che si riferisce al periodo dal febbraio 2000 sino al primo semestre del 2002, può solo sottolineare quanto difficile sia stata la trattativa sul superamento del primo regolamento e come in essa si sia quasi prodotto uno scontro fra due blocchi culturali contrapposti costituiti da una parte dai paesi latini e del Sud Europa e dall'altro lato dai paesi nordici e anglosassoni. Quasi uno scontro fra Europa cattolica ed Europa protestante che davvero non prometteva nulla di buono. Fortunatamente questa fase è stata superata ed ora la Commissione propone di andare avanti sulla strada della piena applicazione del principio del mutuo riconoscimento nel campo del diritto di famiglia, affrontando materie impervie come quelle dei rapporti patrimoniali, della filiazione e delle unioni di fatto.

Un programma di questo genere non può che essere incoraggiato e sostenuto perché la sua realizzazione nel prossimo quinquennio completerebbe un risultato davvero epocale se si pensa alla complessità e vastità del territorio europeo che sarebbe interessato da un organico regime di integrazione giurisdizionale in una materia così sensibile come quella dei rapporti di famiglia.

La conclusione cui si è pervenuti nella parte che si è occupata della cooperazione giudiziaria civile in generale è valida tuttavia anche in questo campo. Non si può concepire una strategia fondata esclusivamente sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie ignorando i modi e i contenuti della tutela dei diritti. Sempre riferendomi alla mia esperienza personale posso ricordare che la trattativa sulla emanazione di un regolamento cosiddetto Bruxelles II bis sembrò definitivamente arenarsi quando la Germania e gli Stati scandinavi proposero, per superare il blocco della trattativa, di applicarsi preliminarmente allo studio delle differenze di diritto sostanziale. Sembro' alla parte negoziale avversa che si volesse rimettere la definizione di un accordo alle calende greche. Così non è stato. Vorrei pensare che sia stato proprio il confronto degli Stati sull'interesse alla tutela sostanziale a sbloccare la trattativa. Ma al di là di questa propensione personale l'assioma sostenuto in occasione dell'approvazione del primo regolamento non è condivisibile. Si è detto allora che era stato raggiunto un risultato importante proprio perché si era tenuto fuori dall'orizzonte comunitario ogni obiettivo di armonizzazione in una materia in cui le tradizioni culturali, etiche, politiche, religiose nazionali sono forti e vanno rispettate, anche perché ciò corrisponde a una logica di pluralismo e sussidiarietà.

Si tratta a mio modo di vedere di una impostazione che pecca di semplicismo e che non è in grado di dare una risposta adeguata alla domanda di giustizia dei cittadini.

In primo luogo essa si basa su una visione dei diritti nazionali come insiemi coerenti e strettamente legati ai referenti tradizionali dei singoli Paesi che si presuppongono ancora dominanti nella coscienza collettiva. E' evidente che questa è una ricostruzione di comodo che ignora i profondi mutamenti di costume che, a partire dagli anni 60 hanno sconvolto, in tutto il mondo occidentale, non solo modelli sociali radicati nella tradizione ma anche differenze di classe e appartenenze culturali, religiose e ideologiche. Di questi mutamenti hanno ovviamente risentito le legislazioni (e le pronunce giurisprudenziali) che presentano ognuna al suo interno forti contraddizioni. Inoltre questi mutamenti hanno alterato anche la geografia del diritto di famiglia cosicché è sempre più difficile contrapporre una Europa del sud cattolica e tradizionalista a una Europa del nord più laica e aperta alle innovazioni sociali.

Un altro presupposto implicito della impostazione che si sta criticando è quella di una valenza prettamente economica del diritto civile contrapposta a una valenza prettamente politica e culturale del diritto di famiglia. Questa divaricazione, se mai è stata vera, è assolutamente entrata in crisi da

molti decenni. Il pensiero giuridico critico e quello interessato dallo studio degli effetti economici del diritto hanno dimostrato l'elevato grado di politicità del diritto privato (politicità intesa, per esempio, come leggibilità delle norme in chiave di opzioni fra scelte alternative nella allocazione delle risorse). Per altro verso le cronache di tutto il mondo occidentale dimostrano come non solo i rapporti economici siano il luogo di espressione della autonomia negoziale, della freedom of contract. Vi è una tendenza diffusa, erosiva di tradizioni consolidate, a regolare per via negoziale i propri rapporti personali e familiari. L'affermarsi in tutti gli ordinamenti di una accezione no fault dello scioglimento del vincolo matrimoniale è il presupposto ma anche il riflesso di questa tendenza. Attraverso tali regolamentazioni si evidenzia l'interesse dei coniugi a una regolamentazione economica dei legami familiari corrispondente alle proprie esigenze di vita e più attenta ai mutamenti prevedibili del futuro o a una possibile fine del rapporto. D'altra parte si hanno regolamentazioni che hanno lo scopo o l'effetto di sancire modelli di comportamento o di appartenenza e che spesso attraversano le culture nazionali o sorgono proprio per trovare una mediazione fra di esse. Una forte spinta a questo fenomeno è data anche dal diffondersi di tecniche di mediazione familiare che si dimostrano in molti casi più soddisfacenti rispetto a una soluzione giudiziaria dei conflitti familiari. Se si volesse trovare una formula riassuntiva si potrebbe dire che l'autonomia dei privati è più idonea della legislazione a rispondere ai continui mutamenti dei comportamenti sociali e alle esigenze poste dalla mobilità della popolazione. Contrastare o ignorare questa tendenza è una scelta che i legislatori nazionali non potranno alla lunga sostenere. Gli ordinamenti giuridici si trovano quindi, e si troveranno sempre di più, a confrontarsi con la autonomia dei privati nella materia della regolazione dei rapporti personali e familiari. Di qui una sostanziale coincidenza di problemi rispetto alla sfera più tradizionale dei rapporti fra ordinamenti giuridici e autonomia contrattuale.

Di fronte a una prospettiva di frammentazione del diritto di famiglia emerge parallelamente una spinta alla armonizzazione a un livello più esteso di quello nazionale. Per fare un esempio di questa tendenza a livello accademico può essere citato il lavoro del gruppo costituitosi sotto il nome di Commission for European Family Law (CEFL). La finalità istitutiva di questo gruppo (che ricorda quella per cui nacquero le iniziative intorno ai professori Ole Lando e Christian Von Bar) è quella di identificare un common core di regole e soluzioni nei diritti nazionali e di scegliere per ogni soggetto la migliore regolamentazione (better law). Il gruppo ha incentrato il suo lavoro sul divorzio e presenterà i risultati di tale lavoro in una conferenza che si terrà a Utrecht nel prossimo autunno.

Vi è quindi da registrare come una esigenza di armonizzazione o comunque di definizione di concetti e principi comuni a livello europeo sia già presente nella cultura giuridica europea e si

manifesti proponendo un modello di pragmatismo giuridico piuttosto che l'affermazione di modelli ideologici o culturali dominanti. Di questa presenza a mio modo di vedere la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione dovrebbero tenere conto offrendo un loro avallo al lavoro che si sta compiendo. In effetti si tratta dello stesso metodo che la Commissione propone nella sua comunicazione per il diritto dei contratti. Vi è anche da segnalare che la stessa Commissione ha individuato, nella proprietà e nella responsabilità civile, dei settori limitrofi a quello contrattuale che richiedono l'applicazione di un metodo analogo.

Il campo della regolazione dei rapporti familiari e personali è interessato oltre che da altre fonti specifiche dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario come sono le Corti, dall'attivismo di organizzazioni sovranazionali come il Consiglio d'Europa, la Conferenza Internazionale di diritto privato de L'Aja, gli organismi facenti capo alle Nazioni Unite. Inoltre si tratta di un terreno nel quale la voce delle Chiese e dei movimenti religiosi è sicuramente molto ascoltata dalle istituzioni politiche. La influenza, la complessità e l'articolazione di questi soggetti ha contribuito probabilmente a far assumere alle istituzioni comunitarie un atteggiamento estremamente prudente in merito a iniziative di armonizzazione. Vi è da tenere conto però che soprattutto in presenza di una carta dei diritti fondamentali la Corte di giustizia sarà sempre di più chiamata a svolgere un ruolo attivo e di law making , come dimostra l'esperienza delle Corti supreme degli USA.

Il rischio è quello che si apra un conflitto permanente tra impostazioni ideologiche contrapposte. Le istituzioni comunitarie hanno in questo contesto l'onere ma anche l'opportunità di svolgere un ruolo di mediazione culturale da giocare sul piano dell'affermazione di un nuovo umanesimo, l'unica risposta possibile all'imprescindibilità della tutela della dignità personale e all'esigenza di convivenza in un continente per la prima volta unito ma come mai attraversato da diversità culturali e identitarie. Lo stesso discorso si potrebbe svolgere per quanto riguarda lo statuto giuridico del corpo e i rapporti fra identità genetica e ricerca scientifica. I confini della regolamentazione nazionale sono quanto mai permeabili. Le istituzioni europee hanno il privilegio di poter rappresentare una molteplicità culturale riassumibile solo con riferimento ai valori dell'umanesimo. Questa preziosa eredità può consentire di orientare scelte rispettose dei valori della persona e aperte ai mutamenti della società e il Parlamento europeo può svolgere in questo contesto un ruolo davvero fondamentale.